

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod.42204 -

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

N. 03

del 11/02/2025

OGGETTO: Proposta di “Variante al Regolamento del Parco”

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

CONTE Luigi	- Presidente
PICCIAFUOCO Riccardo	- Vicepresidente (*)
PAOLUCCI Mario	- Vicepresidente
CICCARELLI Anna Maria	- Consigliere
CIRCELLI Giacomo	- “
DONNINELLI David	- “
ROLDI Roberto	- “
TEMPERINI Valerio	- “ (*)

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

(*) on line

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Considerato che il divieto dell'uso del glifosato in tutto il territorio del parco contrariamente all'eliminazione dalla parola "*preferibilmente*" è il frutto non di un errore di trascrizione ma il frutto di una discussione politica matura.

Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio di deliberare in merito,
Con 7 voti favorevoli e uno astenuto (Picciafuoco)

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di "Variante al Regolamento del Parco" come di seguito riportata:

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 6.3. Fertilizzanti e fitofarmaci L'uso di fitosanitari e fertilizzanti è sempre vietato nelle tare ed incolti non produttivi. L'irrorazione dei fitofarmaci e fertilizzanti è assolutamente vietata in presenza di vento che ne causa l'effetto "deriva" nell'ambiente circostante. Ai fini della protezione degli insetti pronubi (api) è vietato eseguire trattamenti sulle culture nella fase fenologica di fiore aperto. Le concimazioni dovranno essere effettuate con l'impiego di concimi organici, compreso il compost, purché certificato ed ammesso nell'agricoltura biologica. L'uso di diserbanti è sempre vietato tra le fila degli impianti arborei, negli incolti e nelle tare quali: margini stradali, margini dei campi e nei fossi. Secondo le procedure indicate all'allegato B1, è ammesso l'uso del diserbante nella lotta alle specie esotiche ed invasive (ailanto e robinia) ed esclusivamente nel caso di utilizzo di dissecante sistemico non residuale applicato localmente sulle superfici di taglio di esemplari di ailanto e robinia o sui loro ricacci purché non vengano danneggiate specie autoctone; Nel caso di irrorazione dei fitofarmaci appartenenti alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossico) e T+ (molto tossico), oppure nel caso in cui fossero state sparse a scopo di protezione agricola esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il perimetro del terreno medesimo. L'uso del glifosato in tutta l'area Parco è vietato dal 30/06/2025.</p>	<p>Art. 6.3. Fertilizzanti e fitofarmaci L'uso di fitosanitari e fertilizzanti è sempre vietato nelle tare ed incolti non produttivi. L'irrorazione dei fitofarmaci e fertilizzanti è assolutamente vietata in presenza di vento che ne causa l'effetto "deriva" nell'ambiente circostante. Ai fini della protezione degli insetti pronubi (api) è vietato eseguire trattamenti sulle culture nella fase fenologica di fiore aperto. Le concimazioni dovranno essere effettuate <u>preferibilmente</u> con l'impiego di concimi organici, compreso il compost, purché certificato ed ammesso nell'agricoltura biologica. L'uso di diserbanti è sempre vietato tra le fila degli impianti arborei, negli incolti e nelle tare quali: margini stradali, margini dei campi e nei fossi. Secondo le procedure indicate all'allegato B1, è ammesso l'uso del diserbante nella lotta alle specie esotiche ed invasive (ailanto e robinia) ed esclusivamente nel caso di utilizzo di dissecante sistemico non residuale applicato localmente sulle superfici di taglio di esemplari di ailanto e robinia o sui loro ricacci purché non vengano danneggiate specie autoctone; Nel caso di irrorazione dei fitofarmaci appartenenti alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossico) e T+ (molto tossico), oppure nel caso in cui fossero state sparse a scopo di protezione agricola esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il perimetro del terreno medesimo. L'uso del glifosato in tutta l'area Parco è vietato dal 30/06/2025.</p>

- 2) Di dare mandato al Direttore di avviare l'iter di modifica del regolamento

- 3) Di autorizzare la deroga all'uso del fertilizzante non organico sino all'entrata in vigore del comma modificato con l'inserimento della parola "preferibilmente"

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che,

Il Consiglio Direttivo del Parco con Delibera di Consiglio del Parco n.76 del 28/05/2015 ha approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015;

Che con Delibera di Consiglio n.68 del 30/05/2023 ha approvato la modifica al Regolamento del Parco del Conero- Pubblicato BUR Regione March n.50 del 08/06/2023;

Considerato che sono pervenute al Parco da circa 10 aziende agricole che operano nel territorio protetto le richieste (che allegate in corpo separato sono parte integrante del presente documento istruttorio) di deroga a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 23.2 del Regolamento per l'uso dei fertilizzanti non organici e l'abolizione dell'uso del glifosato solo per i terreni ricadenti nelle aree identificate come Rete Natura 2000.

Verificato che in fase di predisposizione da parte degli uffici del documento da sottoporre alla prima approvazione del Consiglio Direttivo effettuato in data 17/11/2022 con delibera n. 142 con l'approvazione della proposta di Variante al Regolamento del Parco al comma 4 dell'art. 6.3 la frase "*Le concimazioni dovranno essere effettuate preferibilmente con l'impiego di concimi organici, compreso il compost, purché certificato ed ammesso nell'agricoltura biologica*" e diventata per un mero errore di trascrizione "*Le concimazioni dovranno essere effettuate con l'impiego di concimi organici, compreso il compost, purché certificato ed ammesso nell'agricoltura biologica*", ovvero è sparita la parola preferibilmente.

Pertanto l'iter di approvazione che successivamente ha percorso il regolamento l'ha portato ad essere approvato senza la parola "*preferibilmente*".

Tale errore rende l'articolo limitante per l'agricoltore il quale accortosi dell'impatto economico di tale comma ha richiesto in sintesi al parco di rettificare il regolamento reinserendo la parola preferibilmente e contestualmente approvare la deroga ai sensi dell'articolo *Art. 23.2. Autorizzazioni e deroghe* comma 3 del regolamento che recita:

Se non diversamente attribuito dal presente Regolamento, il Consiglio del Parco può concedere deroghe ai divieti nello stesso contenuti, per fini di tutela ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale o, comunque, pubblico, purché le azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva dell'Ente Parco e con la disciplina del PdP. Sino all'entrata in vigore del comma modificato con l'inserimento della parola preferibilmente.

Circa il glifosato le motivazioni per il suo divieto solo nelle aree Rete Natura 2000 è motivato sia dal maggior costo del prodotto rispetto ad altri diserbanti generici, dall'impossibilità di utilizzo della pratica della semina su sodo che è strettamente legata all'uso del glifosato, ma migliorativa della struttura del terreno ed, in ultimo, dal fatto che l'abolizione del solo glifosato permette l'uso di altri erbicidi generici

ma peggiori dal punto di vista di persistenza nel terreno non che maggiori effetti di fitotossicità sulle piante.

Il Consiglio quindi è ora chiamato a deliberare in merito considerando che le eventuali modifiche al Regolamento saranno inviate alla Comunità del Parco per il parere obbligatorio ma non vincolante.

Il comma 3 dell'art. 31 dello Statuto dell'Ente Parco del Conero prevede, infatti, che:

3. Il Regolamento è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità.

L'art. 15 dello Statuto dell'Ente Parco del Conero prevede al comma 4. *La Comunità del Parco si riunisce per discutere delle questioni posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo ed esprime obbligatoriamente il parere sui seguenti atti:*

- *documento preliminare del Piano del Parco*
- *proposte di regolamento del Parco*
- *sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo*

La Comunità del Parco approva, previo parere del consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'Art.17 della Legge Regionale n.15/1994 e vigila sulla sua attuazione.

Una volta acquisito il parere della Comunità del Parco il Consiglio Direttivo adotterà la Variante al Regolamento.

L'ultimo passaggio è dettato dall'art.11 della legge 394/91 che prevede al comma 4. che ***Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione***, *previa acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano la Regione e gli enti locali il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno del perimetro del parco.*

5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i Comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luigi CONTE

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:
 - è stata pubblicata, mediante pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2025
 - è stata comunicata: Prefettura di Ancona
 - è stata trasmessa in data , Prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo
- è divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
 - decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
 - a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità
nella seduta del n.

lì,

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini